



DETERMINAZIONE N. DPE015/258 DEL 04/12/2025

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015

UFFICIO: ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.

OGGETTO: “METANODOTTO CITTÀ SANT’ANGELO – ALANNO DN 200 (8”), DP60 BAR, MOP12 BAR (Terzo tratto del Rifacimento Metanodotto Cellino – Pineto – Bussi DN 7” / 8”) ed opere connesse”. Tratto in Comune di Chieti (CH).

Società proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) con sede legale in Milano Via della Moscova n.3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR).

ESTRATTO DI

DETERMINA DI ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA

CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITÀ PROVVISORIA

(Artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRAZIONI

... omissis ...

Per le ragioni sopra riportate che giustificano il carattere di urgenza della determinazione della indennità provvisoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 52-octies del DPR 327/2001

D E T E R M I N A

- 1) **Di disporre** a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via della Moscova n. 3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci n. 25 – 03100 Frosinone (FR), l'imposizione di una servitù di metanodotto sotto la condizione sospensiva di cui all'art. 23 del DPR 327/2001, comma 1, lettera f), che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito, a carico dei fondi siti in **Comune Chieti (CH)** interessati dalla realizzazione del rifacimento dell'opera denominata “*METANODOTTO CITTÀ SANT’ANGELO – ALANNO DN 200 (8”), DP60 BAR, MOP12 BAR (Terzo tratto del Rifacimento Metanodotto Cellino – Pineto – Bussi DN 7” / 8”)* ed opere connesse - **Tratto in Comune di Chieti (CH)**”, indentificata con tratteggio di colore rosso nel piano particolare grafico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, con indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa e delle relative indennità provvisorie di asservimento;

- 2) **Di disporre** a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via della Moscova n.3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci n. 25 – 03100 Frosinone (FR), l'occupazione temporanea per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di immissione in possesso delle aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori, indentificate con tratteggio di colore verde nel piano particellare grafico allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, con indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti ad occupazione temporanea e delle relative indennità di occupazione temporanea;
- 3) **Di dare atto** che le indennità provvisorie da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione temporanea di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono state determinate ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001 in modo urgente, senza particolari indagini e formalità, conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del citato DPR 327/2001 nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente provvedimento;
- 4) **Di dare atto** che l'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:
 - La posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di almeno un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
 - L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
 - La costruzione di strade di collegamento alla viabilità ordinaria, da realizzarsi e mantenersi a cura di Società Gasdotti Italia SpA (SGI) nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
 - L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 5,00 (metri cinque/00) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
 - La facoltà di S.G.I. S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
 - L'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Società Gasdotti Italia S.p.a. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

- L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di asservimento, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da S.G.I. S.p.A. a chi di ragione;

5) Di disporre che:

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 commi 2 e 4 del DPR 327/2001, sarà sottoposto alla formalità della registrazione e trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari territorialmente competente, a cura e spese di Società Gasdotti Italia S.p.A. quale soggetto beneficiario dell'asservimento, e pubblicato per estratto ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 327/2001 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT). Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
- La Società Gasdotti Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del DPR n. 327/2001, provvederà a notificare il presente provvedimento alle ditte proprietarie con allegato piano particolare individuale, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione mediante immissione in possesso, almeno sette giorni prima di essa, con invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni specificando anche il nominativo dei tecnici da esso incaricati ad introdursi sulle aree soggette ad occupazione ed asservimento;
- All'atto dell'immissione nel possesso degli immobili, i tecnici della S.G.I. S.p.A. in modo congiunto o disgiunto, accompagnati eventualmente anche da personale ausiliario, provvederanno in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24 comma 3 del Testo Unico Espropri, a redigere il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei beni;
- La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di asservimento nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del DPR 327/2001 e s.m.i.;

6) Di avvisare che:

- Gli aventi diritto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso potranno comunicare all'Autorità espropriante con dichiarazione irrevocabile se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità di asservimento ed occupazione temporanea per la durata di anni due, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere

depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente, a cura e spese del soggetto beneficiario del presente provvedimento ablativo. Le comunicazioni dovranno pervenire a:

- ✓ REGIONE ABRUZZO - DPE 015 - Servizio Genio Civile di Pescara - Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co. e C.R.T.A., Via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'AQUILA (AQ) - pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it
- ✓ e per conoscenza al soggetto beneficiario, Società Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via della Moscova n.3 ed uffici tecnico amministrativi in via dei Salci n. 25 – 03100 Frosinone (FR)- pec: sviluppo@pec.sgispa.com;
- Questa Autorità espropriante ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione dell'indennità di asservimento e/o di occupazione temporanea, con la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, ordinerà alla S.G.I. S.p.A. di provvedere al pagamento della medesima nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla Ditta proprietaria ai sensi del comma 8 dell'art. 20 saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
- Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione ovvero nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, le ditte proprietarie dei terreni asserviti che non condividono la predetta indennità provvisoria di asservimento possono designare un tecnico di propria fiducia comunicandolo all'indirizzo sopra indicato affinché, unitamente ad un tecnico indicato dal beneficiario dell'esproprio ed un terzo esperto indicato dal competente Tribunale Civile su istanza di chi vi abbia interesse, vengano nominati da questa Autorità espropriante ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 per determinare in via amministrativa l'indennità definitiva. Qualora gli aventi diritto non intendano avvalersi della terna dei tecnici, l'Autorità espropriante chiederà la determinazione della predetta indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del richiamato DPR 327/2001;
- In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 150/2011;

7) **Di stabilire** che:

- L'intero onere finanziario, nessuno escluso, per l'asservimento e l'occupazione temporanea degli immobili nonché dell'intera procedura ed eventuali controversie, sono a totale carico del soggetto beneficiario dando atto che la presente determinazione non comporta e non potrà comportare impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;
- La Società Gasdotti Italia S.p.A., sarà tenuta a trasmettere copia degli atti inerenti la notifica del presente provvedimento, compresa la relativa relata, unitamente a copia del verbale di immissione in possesso a questa Autorità espropriante che provvederà ad indicare in calce al provvedimento la data della sua esecuzione. La stessa Società sarà inoltre tenuta ai sensi dell'art. 24 c. 5 del TUEs a trasmettere

copia del verbale di immissione in possesso all’Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione;

- 8) **Di informare** ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Gasdotti Italia S.p.A. per i successivi adempimenti di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifica nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del Regolamento (UE) n. 679/2016, evitando la diffusione di dati personali non necessari;
- 10) **Di dare atto** che il procedimento di cui al presente provvedimento non rientra nell’ambito di operatività di cui agli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L’ESTENSORE
(Ing. Fabrizio Righetti)
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Ing. Fabrizio Righetti)
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE DI PESCARA
(Arch. Ing. Maria Rita Schirru)
(firmato digitalmente)

Metanodotto Città Sant'Angelo – Alanno
Secondo e Terzo tratto del rifacimento del Metanodotto
Cellino-Pineto-Bussi DN 7"/8"
2° Tronco Cepagatti-Alanno

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

COMUNE DI CHIETI (CH)

Ditta n. 1: CALCESTRUZZI S.P.A., foglio 27, mappali 3512-3515-4003-4004-4051-4135.

Ditta n. 2: SOCIETA AUTOSTRADE ROMANE ED ABRUZZESI, foglio 27, mappali 3514-4001-4002.